

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

520^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1971

Presidenza del Vice Presidente GATTO,
indi del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

CONGEDI Pag. 26325

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 26326
Approvazione da parte di Commissione permanente 26326
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 26326
Presentazione di relazioni 26326
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 26325

Discussione e approvazione:

« Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare » (1483), d'iniziativa dei deputati Sponziello ed altri; Gunnella e Compagna (*Approvato*

dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati), **col seguente titolo:** « Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare »:

* CORRAO Pag. 26336
FILETTI 26338
MACCARRONE Pietro 26336
MONTINI, *relatore* 26337
PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 26337

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche agli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione » (1645), d'iniziativa del senatore Zuccalà, **col seguente titolo:** « Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del co-

dice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione »:

PRESIDENTE	Pag. 26342
FILETTI	26349
FINIZZI	26347
FOLLIERI, <i>relatore</i>	26345, 26349
MACCARRONE Pietro	26351
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	26346
TOMASSINI	26348, 26352
TORELLI	26340, 36347, 26348
ZUCCALÀ	26342

Discussione e approvazione in un testo unificato:

« Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale » (690); « Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità » (1379), d'iniziativa dei senatori Chiariello e Finizzi; « Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939 » (1437), d'iniziativa dei senatori Carraro e Coppola; « Proroga dei termini per

la dichiarazione giudiziale di paternità » (1602), d'iniziativa del senatore Vignola e di altri senatori; « Modifica agli articoli del codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti) » (7), d'iniziativa del senatore Dal Canton Maria Pia e di altri senatori, **col seguente titolo**: « Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità e modificazione dell'articolo 274 del Codice civile »:

PRESIDENTE	Pag. 26330
* CORRAO	26327
FILETTI	26334
FINIZZI	26327
MONTINI	26335
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	26332
TEDESCO Giglia	26333
TOMASSINI	26329, 26333
ZUCCALÀ, <i>relatore</i>	26330

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	26353, 26354
--------------------	--------------

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Vice Presidente GATTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ARNONE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i senatori Fada per giorni 30, Pozzar per giorni 3 e Smurra per giorni 3.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

BLOISE ed altri. — « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario » (618-B) (Approvato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

TANGA ed altri. — « Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (1404-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficita-

ri » (1570-B) (Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 5ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati **BONIFAZI** ed altri. — « Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le agevolazioni fiscali e con il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni » (1824);

Deputati **VALIANTE** ed altri. — « Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario per alcune categorie di personale civile dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena » (1825);

« Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine » (1826);

« Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni di ufficio » (1827);

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (1828);

Deputati **MAROCCO** e **BORGHI**. — « Immissione in ruolo degli insegnanti elementari iscritti nel quadro speciale del provveditorato agli studi di Gorizia, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 120 » (1829);

Deputati **MAROCCO** e **FIORET**. — « Modifiche al regio decreto-legge 18 maggio 1924, numero 848, concernente l'istituzione di posti

gratuiti presso il convitto "Dante Alighieri" di Gorizia » (1830);

Deputati LEVI ARIAN Giorgina ed altri. — « Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare » (1831);

Deputati ZACCAGNINI ed altri. — « Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia » (1832).

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa del senatore:

PENNACCHIO. — « Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (1833).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PELLA ed altri. — « Modificazioni alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante provvedimenti per le zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 » (1804), previo parere della 9ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (1787), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 7ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate le seguenti relazioni:

a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), dal senatore Brusasca sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969 » (1587) e sul disegno di legge: « Adesione alla Convenzione doganale relativa all'importazione temporanea di materiale scientifico, adottata a Bruxelles l'11 giugno 1968 e sua esecuzione » (1706);

a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), dal senatore Formica sul disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi » (1771) e dal senatore Valsecchi Athos sul disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale » (1810);

a nome della 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), dal senatore Albanese sul disegno di legge: **SPAGNOLLI** ed altri. — « Contributo straordinario di 5,5 miliardi all'Opera nazionale maternità ed infanzia per il ripiano dei disavanzi di gestione al 31 novembre 1970 » (1741).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta di ieri, la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) ha approvato il seguente disegno di legge: **AVEZZANO COMES** ed altri; **BERTONE** ed altri; **NENCIONI** ed altri; **MASCIALE** ed altri; **BORSARI** ed altri; **SCHIETROMA**; **NENCIONI** ed altri; **BERGAMASCO** ed altri; **SEGNANA** ed altri; **BERNARDINETTI** ed altri. — « Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (387, 402, 507, 535, 915, 945, 963, 1064, 1205, 1276-B).

Discussione dei disegni di legge:

« **Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale** » (690); « **Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità** » (1379), d'iniziativa dei senatori Chiariello e Finizzi; « **Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939** » (1437), d'iniziativa dei senatori Carraro e Coppola; « **Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità** » (1602), d'iniziativa del senatore Vignola e di altri senatori; « **Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione attiva e termine) e 279 (alimenti)** » (7), d'iniziativa del senatore Dal Canton Maria Pia e di altri senatori.

Approvazione di un testo unificato con il seguente titolo: « Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità e modificazione dell'articolo 274 del Codice civile »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Modificazione dell'articolo 274 del Codice civile che disciplina lo svolgimento del giudizio di delibazione della domanda intesa ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale** »; « **Riammissione nei termini dei figli naturali nati prima del 1° luglio 1939, ai fini dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità** », d'iniziativa dei senatori Chiariello e Finizzi; « **Azione di dichiarazione giudiziale di paternità spettante ai figli naturali nati prima del 1° luglio 1939** », d'iniziativa dei senatori Carraro e Coppola; « **Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità** », d'iniziativa del senatore Vignola e di altri senatori; « **Modifica agli articoli del Codice civile: 269 (dichiarazione giudiziale di paternità), 271 (legittimazione**

attiva e termine) e 279 (alimenti) », d'iniziativa del senatore Dal Canton Maria Pia e di altri senatori.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

* **C O R R A O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per dichiarare l'inclinazione favorevole del mio Gruppo a questo disegno di legge proposto da varie parti e per rilevare come ancora una volta dalle sentenze della Corte costituzionale debbano ogni volta derivare soltanto delle proposte; non siamo quindi ancora pronti come Parlamento ad accogliere tutti i principi innovatori che derivano dalla Carta costituzionale e si procede invece di volta in volta a piccole modifiche che sostanzialmente si adeguano ai principi ma generalmente lasciano inattuati le direttive della Carta costituzionale.

L'unica preoccupazione riguarda il riconoscimento dei figli naturali anche se la proroga dei termini previsti dalla Corte costituzionale è stata accolta. Infatti restano ancora da affermare diritti ancora più fondamentali quali quello degli alimenti e altri riconoscimenti necessari. La Commissione non ha accolto in questo senso il disegno di legge d'iniziativa della collega Maria Pia Dal Canton rimandando il tutto alla legge di riforma del diritto familiare.

In questa sede vogliamo soltanto auspicare che questa riforma sia varata nel più breve tempo possibile anche se la Commissione avrebbe potuto intanto introdurre questo diritto sia pure in attesa della riforma del diritto di famiglia. Con queste precisazioni, annunciamo il nostro voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Finizzi. Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, anche il Gruppo liberale si dichiara consenziente per i disegni di legge in esame. Già l'articolo 1 in sostanza contiene i motivi che hanno ispirato i disegni di legge a firma mia

e del collega Chiariello; la ragione dell'articolo 1 è quanto mai ovvia e cioè permettere a coloro che sono nati prima del 1° luglio 1939 di poter promuovere l'azione per il riconoscimento giudiziale della paternità senza la preclusione che scaturiva dalla limitazione a due anni sotto pena di decadenza, decadenza che aveva comunque operato nei confronti dei nati prima del 1° luglio 1939. Per quanto concerne l'articolo 2 che disciplina l'ammissibilità dell'azione con un provvedimento da adottarsi in camera di consiglio da parte del Tribunale in primo grado e della Corte d'appello in secondo grado, esso modifica le norme preesistenti introducendo una salvaguardia dei diritti soggettivi che sono in discussione e che rientrano nell'ambito della norma.

Con la precedente legge l'interessato non aveva la possibilità di promuovere reclamo avverso la decisione del giudice di primo grado, mentre qui è stata introdotta questa innovazione che sopperisce alla deficienza lamentata.

Non nascondo che la formulazione del secondo comma solleva, secondo me, alcune perplessità, là dove ha introdotto la norma seguente: « Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti ».

Nella relazione che accompagna il testo originario presentato dal Governo viene precisato che per parti si debbono intendere anche i difensori e che quindi si deve dare la possibilità agli stessi di farsi sentire in sede di inchiesta sommaria per l'accertamento delle condizioni di ammissibilità.

La norma ha pretermesso quanto era contenuto nella norma precedente, la quale parlava di parti da sentirsi personalmente « ove compaiano ». Ora non so quante ragioni valide possano suffragare la nuova norma, la quale disattende quello che è un principio comunemente applicato nell'ambito dei diritti delle persone. In tema di adozione e di altri oggetti per parte si intende il soggetto interessato, il quale viene interrogato personalmente — e ciò costituisce requisito essenziale e indispensabile —

dal magistrato. Perciò ritengo che questo comma lasci alquanto perplessi nella sua portata innovativa.

Sull'ultimo periodo del secondo comma medesimo, che recita: « Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio », ho da osservare che esso più opportunamente andrebbe collocato come comma a sè dopo il terzo comma, cioè dovrebbe divenire esso stesso il quarto comma. Infatti è soltanto dopo che la norma ha esaminato e disciplinato il modo di pronunciamento da parte del tribunale sulla ammissibilità che sorge l'aspetto del ricorso avverso la decisione del tribunale, mentre qui viene intercalato nel contesto, tanto che a tutta prima può anche lasciare dubbi sulla interpretazione del terzo comma.

Infine non posso non rilevare anche una scarsità di chiarezza nel contenuto dell'ultimo comma, che dice: « Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ». Credo che questo comma finisca per creare delle perplessità circa l'interpretazione, perchè per quanto concerne la rappresentatività, e in giudizio e in tutti gli atti, per i minori e per gli incapaci, noi abbiamo un sistema giuridico quanto mai completo e organico.

Ora qui si parla di nominare un curatore speciale come se non vi fosse l'esercente la patria potestà. Invece sappiamo che la madre esercita la patria potestà e come tale è la legittima rappresentante, sicchè la figura del curatore speciale, che viene inserita senza neanche farsi cenno alla eventualità di un conflitto di interessi fra chi esercita la patria potestà e il soggetto incapace, oppure in caso di impedimento e di assenza, quando cioè ricorra una qualunque causa impeditiva, lascia perplessi anche se il comma riproduce il testo del comma preesistente. Ritengo che non abbia un contenuto chiaro come sarebbe opportuno.

Malgrado tutto, il Gruppo liberale, consapevole che la norma ha un alto significato morale e che serve per risolvere tanti casi ai fini della verità nella giustizia di un

rapporto naturale che solo le leggi non permettevano che venisse reclamato e riconosciuto in sede giudiziale, anticipa la dichiarazione del voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito degli articoli 1 e 2 del disegno di legge che modificano l'articolo 274 del codice civile, sento il dovere di fare un rilievo di carattere preeliminarmente e direi pregiudiziale.

Sappiamo che è in discussione alla Camera dei deputati il disegno di legge concernente la riforma del diritto di famiglia. Vi sono infatti vari disegni di legge presentati alla Camera; ci risulta che è stata costituita una Sottocommissione per l'elaborazione e la coordinazione di questi disegni di legge al fine di presentare all'Aula un disegno di legge unico coordinato e quindi passarlo poi al Senato. Ora mi domando...

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatore Tomassini, stiamo esaminando in sede legislativa in Commissione il diritto di famiglia e siamo arrivati all'articolo 70.

TOMASSINI. Ma il diritto di famiglia riguarda anche l'articolo 274.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Esatto; infatti poi le risponderò su questo.

TOMASSINI. La mia preoccupazione è questa: ritiene opportuno il Senato di esaminare e modificare l'articolo 274 mentre alla Camera dei deputati è in discussione anche questo articolo? Risulta infatti che mentre viene proposta una modifica da una parte politica dell'articolo 274, da un'altra parte politica viene addirittura proposta l'abrogazione dell'articolo. Di fronte a questa situazione, evidentemente antitetica, di fronte a queste due proposte che

non si conciliano — salvo poi che si trovi una soluzione conveniente, accettabile e accoglibile per tutti — ritiene il Senato che sia opportuno discutere l'articolo 274? Facciamo l'ipotesi che noi risolviamo il problema in un senso e la Camera dei deputati, nell'elaborazione più vasta, integrale, globale di tutto il diritto di famiglia, lo risolva in senso opposto rispetto al Senato: che cosa avviene? Avviene inevitabilmente un conflitto tra due leggi presentate contemporaneamente nei due rami del Parlamento. Di fronte a questo pericolo, sia per economia di tempo, sia per una coordinazione, onde evitare che si vengano a creare delle divergenze, io, onorevoli colleghi, propongo in linea pregiudiziale la sospensione dell'articolo 2 del disegno di legge concernente l'articolo 274 del codice civile, in attesa che venga portata a termine la discussione relativa al disegno di legge concernente la riforma integrale del diritto di famiglia; questo, ripeto, per evitare un eventuale conflitto.

Sul merito è chiaro che debbo dire ben poco: non perchè l'articolo soddisfi l'esigenza manifestata dalla Corte costituzionale; basterebbe infatti fare una considerazione: intanto il testo proposto dalla Commissione non è altro che la riproduzione letterale, dieri, del testo presentato dal Governo. Ma quando si dice, al secondo comma: « L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine dell'inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti, le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative... » mi chiedo se gli atti dell'inchiesta e i risultati di essa depositati in cancelleria, non diventino pubblici; cioè la garanzia della segretezza non viene più assicurata.

Quindi l'articolo, così come è formulato, a mio parere non soddisfa le esigenze già poste dalla Corte costituzionale. E mi rifaccio a quanto ha detto poco fa il senatore Finizzi sull'ultimo comma; il tribunale può, se si tratta di minore o di persona incapace,

nominare un curatore. A mio avviso, il tribunale deve nominare un curatore per il minore che si può anche trovare in conflitto di interessi con la madre o con altre persone per cui, dato che la madre esercita la patria potestà, è necessario nominare un curatore.

Ma queste sono ragioni di merito che servono a modificare l'articolo, così come è formulato. Però insisto, onorevoli colleghi, perchè ognuno di voi si esprima in proposito, se verrà messa ai voti la mia richiesta di stralcio dell'articolo 274.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, la sua proposta formale di sospensiva riguarda l'intera legge o un solo articolo?

TOMASSINI. Riguarda l'articolo 2.

PRESIDENTE. L'articolo si può votare o non votare, ma non si può sospendere. Se la sua proposta di sospensiva è relativa alla discussione dell'intero provvedimento, allora darò la parola a un oratore a favore e a un altro contro. Se mai può chiedere lo stralcio.

TOMASSINI. Va bene, chiediamo lo stralcio. Non conosco bene il nuovo Regolamento e ciò denuncia le mie carenze, ma poichè sostanzialmente la cosa non cambia, propongo lo stralcio dell'articolo 2.

La Commissione, in sede di esame dei vari disegni di legge concernenti le condizioni per la dichiarazione giudiziale di paternità, ha accantonato il provvedimento proprio in vista della riforma del diritto di famiglia, come ho detto, che si sta discutendo alla Camera.

Analoghe ragioni motivano la mia richiesta. Propongo perciò lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge in discussione, non dell'intera legge, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che, nell'esame degli articoli, dopo aver votato l'articolo 1, sarà discussa e votata la proposta di stralcio dell'articolo 2 avanzata dal senatore Tomassini.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZUCCALA', relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento nasce dall'esigenza di sanare, sebbene in ritardo, il vuoto legislativo che si era creato in seguito ad una nota sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato priva di efficacia una norma delle disposizioni transitorie del codice civile, cioè l'articolo 123. Ci si era trovati quindi nella situazione veramente paradossale per cui alcuni cittadini nati anteriormente al 1939 e che, in seguito alla dichiarazione di inefficacia dell'articolo 123, potevano legittimamente esperire l'azione per il riconoscimento di paternità, si sono trovati però nell'impossibilità di esercitare questo diritto perchè avevano superato il termine di due anni dal raggiungimento della maggiore età. Dato il tempo in cui era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale questa situazione anomala che discriminava i soggetti secondo la loro data di nascita e quindi manifestamente creava una situazione gravissima di illegittimità, non aveva efficacia per un unico e solo caso: per quel cittadino cioè che aveva avuto la fortuna di veder rimessi gli atti alla Corte costituzionale e quindi automaticamente era riammesso in termini per proporre l'azione di riconoscimento di paternità.

A questo punto intervenivano diverse pronunzie dell'autorità giudiziaria sollecitate per cercare di trovare una via d'uscita attraverso una interpretazione elastica della norma che prevede la decadenza dell'azione. Ma il tentativo non ebbe effetto perchè l'interpretazione fu restrittiva e quindi negava la possibilità di riammettere in termini i cittadini per il riconoscimento del loro diritto, per l'accertamento della paternità. Da qui l'esigenza notevole, che a mio parere non può essere ulteriormente dilazionata, di riaprire i termini per l'azione di riconoscimento della paternità naturale e consentire quindi la possibilità a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione — quali invece esistono oggi — di esercitare questo loro diritto. Quindi nessun proble-

ma, nessun dubbio, nessuna perplessità può sorgere sull'utilità della legge, sulla sua urgenza, perchè continuare a perpetrare questo vuoto legislativo significa porre in atto una grave discriminante nei confronti dei cittadini, che sono parecchie migliaia in Italia, che vogliono esercitare questo diritto.

Per quanto riguarda i rilievi che sono stati fatti alla modifica dell'articolo 274 del codice civile, modifica che deriva anche qui da una dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale, devo dire che non c'è conflitto, come invece ha ritenuto poco fa il collega Tomassini, tra il disegno di legge il cui *iter* è in corso presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati in sede legislativa e quello che noi oggi discutiamo. In Commissione abbiamo preso in esame questo problema e abbiamo ritenuto che, dato il vuoto creato dalla sentenza della Corte costituzionale e data la complessità e l'ampiezza della materia che è oggetto di discussione all'altro ramo del Parlamento, conveniva sanare temporaneamente questo vuoto, salvo poi, quando verrà definitivamente approvata la riforma globale del diritto di famiglia scondo i lavori dell'altro ramo e di questo ramo del Parlamento, modificare quella che oggi è soltanto una norma provvisoria che rende possibile l'esercizio dell'azione giudiziaria. Perchè, collega Tomassini, delle due l'una: o lasciamo il vuoto creato dalla sentenza della Corte costituzionale senza avere alcuna regolamentazione per mesi o per anni in attesa che arrivi la riforma del diritto di famiglia, o in qualche modo copriamo questo vuoto. Allora, se vogliamo raggiungere degli effetti reali, positivi per consentire a questi cittadini l'azione di riconoscimento di paternità, questo vuoto deve essere coperto in qualche modo.

La norma non è perfetta? Sono d'accordo e l'abbiamo rilevato anche in Commissione con tutto il rispetto per il Governo e per il suo rappresentante, però è il mezzo per sopperire alla pronuncia di incostituzionalità che si è già avuta da parte della Corte. Senza questa norma carente avremmo l'impossibilità dell'esercizio dell'azione,

perchè mancherebbe il modo in cui esercitarla. Ecco perchè all'*optimum* che può essere rappresentato dalla riforma globale del diritto di famiglia, preferiamo temporaneamente in questa fase, per un periodo limitato, coprire questo vuoto con una norma che non è perfetta.

Do anche ragione al collega Finizzi secondo cui vi può essere qualche difficoltà di interpretazione. Occorre, perciò, precisare che l'ultimo comma dell'articolo 2, con cui si stabilisce che il tribunale può nominare un curatore speciale, si deve intendere nel senso che si può nominare questo curatore se esiste un conflitto di interessi tra il minore e chi legalmente lo rappresenta.

Può suscitare perplessità il terzo comma, con quella parvenza di segretezza per gli atti relativi all'ammissione dell'azione di paternità naturale. In Commissione si è detto che in definitiva si tratta di atti molto delicati che implicano la conoscenza delle vicende segrete di una famiglia. È bene quindi consentire, sì, che questi atti siano visti e valutati dalla difesa (ecco quindi la sanatoria apportata al difetto di costituzionalità pronunciato dalla Corte) ma non rendiamoli pubblici, cioè non mettiamoli a disposizione di tutti in cancelleria; appunto perchè per la delicatezza da cui sono pervasi è bene che non si consenta una conoscenza allargata di questi documenti. Può darsi che il progetto attualmente in fase di elaborazione nell'altro ramo del Parlamento sia più articolato e complesso, che sia in definitiva migliore ma questo non esclude che per raggiungere quel traguardo della completezza dobbiamo lasciare il vuoto che oggi esiste.

A mio parere la richiesta di stralcio o di accantonamento dell'articolo 2 avrebbe questa conseguenza dannosa e rischiosa per poter esercitare utilmente questa azione. Esprimo quindi parere negativo per lo stralcio dell'articolo 2; ritengo che l'urgenza, la necessità di approntare un provvedimento immediato (e questo può essere immediato nella misura in cui l'altro ramo del Parlamento possa vararlo, come mi auguro, con sollecitudine) consenta l'esercizio dell'azione per il riconoscimento della paternità naturale, ed in questo senso credo che abbia-

mo nobilmente adempiuto ad un nostro dovere preciso che è quello di consentire a questi cittadini di non essere più ulteriormente discriminati e quindi di poter utilmente agire in giudizio per il riconoscimento di un loro diritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda le modifiche del codice civile contenute negli articoli 1 e 2 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente del Senato, con il quale sono state unificate varie proposte, tra cui una di iniziativa governativa, e precisamente numeri 690, 1379, 1437, 1602 e 7-A, si osserva che (come già opportunamente è stato fatto rilevare dal relatore, senatore Zuccalà) con il primo articolo si mira ad attuare una sentenza della Corte costituzionale, esattamente la sentenza del 16 febbraio 1963, n. 7 con la quale erano stati dichiarati illegittimi i primi due commi dell'articolo 123 delle disposizioni transitorie del codice civile, nella parte in cui limitavano notevolmente per i figli naturali nati prima del 1º luglio 1939 la possibilità di avvalersi delle nuove disposizioni per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale. E su questo articolo mi sembra che non vi siano pareri difformi.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che ha accolto integralmente il disegno di legge predisposto dal Ministero di grazia e giustizia relativo alle modifiche da apportare all'articolo 274, anche questo articolo tende ad attuare la decisione della Corte costituzionale 23 giugno 1965, n. 70, nella parte in cui talune modalità del procedimento previsto dall'originario testo dell'articolo 274 del codice civile sono state ritenute incostituzionali.

Per quanto riguarda specificamente questo articolo, il Governo condivide le argomentazioni esposte dal senatore Zuccalà circa l'opportunità di provvedere immediata-

mente a colmare la lacuna legislativa. Comunque, onorevole senatore Tomassini, devo dichiarare che il Governo stesso si è fatto promotore presso l'altro ramo del Parlamento — dove, come è noto, è in discussione in sede legislativa la riforma generale del diritto di famiglia — di un emendamento interamente sostitutivo del nuovo testo dell'articolo 274 del codice civile, proposto dal comitato ristretto, che è esattamente identico a quello attualmente in esame presso il Senato. E ciò proprio allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, contrasti fra Senato e Camera che certamente ritarderebbero l'attuazione di riforme che, come tutti hanno qui riconosciuto, sono necessarie ed urgenti.

Dalle suesposte considerazioni risulta evidente che le norme predette, oltre a scopi di tutela del cittadino nella delicata materia della ricerca della paternità naturale, realizzano in concreto quel sempre più stretto rapporto che deve esistere fra attività della Corte costituzionale e attività nomologica del Parlamento allo scopo di attuare in tutti i sensi i principi fissati dalla Carta costituzionale e di evitare dei vuoti di legislazione.

Per questi motivi il Governo raccomanda agli onorevoli senatori l'approvazione del testo così come è stato proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

ARNONE, *Segretario:*

Art. 1.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità può essere proposta dai figli nati prima del 1º luglio 1939 anche nei casi previsti ai nn. 1), 2) e 4) dell'articolo 269 del codice civile, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei casi preveduti dall'articolo 252 del codice civile l'azione può essere proposta anche

successivamente a tale termine, purchè entro i due anni dallo scioglimento del matrimonio, o dalla cessazione degli effetti civili di esso.

Nei casi preveduti dal n. 2) dell'articolo 269 del codice civile l'azione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine indicato nel primo comma, purchè entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichiarazione di paternità.

Nei processi in corso la presente disposizione si applica d'ufficio in ogni fase e grado di giudizio.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

A R N O N E , Segretario:

Art. 2.

L'articolo 274 del Codice civile è sostituito dal seguente:

(Ammissibilità dell'azione)

« L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando concorrono indizi tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali,

entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio ».

P R E S I D E N T E . Senatore Tomassini, mantiene la sua proposta di stralcio dell'articolo 2?

T O M A S S I N I . Sì, signor Presidente, la mantengo anche perchè prendo adesso visione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale che conferma il mio punto di vista; non solo, ma prendo anche visione di un testo formulato dal comitato ristretto alla Camera dei deputati che è diverso da quello che viene proposto oggi. Non vorrei che, approvando noi questo articolo, creassimo un precedente nei confronti della Camera che si troverebbe poi in imbarazzo se adeguare o meno la formulazione di quell'articolo al nostro. Proprio per evitare questo conflitto, insisto sulla proposta di stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge.

T E D E S C O G I G L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E D E S C O G I G L I A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, parlerò a favore della proposta di stralcio avanzata dal collega Tomassini.

La situazione è indiscutibilmente nuova rispetto a quando, se non erro, nell'aprile scorso, esaminammo in Commissione questo gruppo di disegni di legge, ivi compreso il disegno di legge governativo di cui viene riprodotto il testo nell'articolo 2 del provvedimento qui proposto. Infatti, come ricordava l'onorevole Sottosegretario alla Commissione giustizia della Camera, il testo unificato di riforma del diritto di famiglia, ela-

borato dal comitato ristretto espressamente investito della questione, è in fase molto avanzata di esame in sede legislativa; quindi, a meno che non intervengano situazioni modificative in senso peggiorativo (ma penso che ognuno di noi auspichi che non intervengano), è probabile che tale testo possa essere completato e trasmesso alla nostra Assemblea quanto prima. Ora, in quella sede tutta la materia riguardante la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità è esaminata organicamente, ivi compresa una modifica dell'articolo 274 del codice civile per la quale, come è noto, alla Commissione giustizia della Camera sono state proposte due soluzioni alternative; mi permetto perciò di far rilevare al collega Zuccalà che una nostra decisione, oggi, quale che sia, precostituirebbe nei confronti dell'altro ramo del Parlamento una scelta e quindi determinerebbe un conflitto. L'onorevole Sottosegretario, se ho ben compreso, ci ha detto che il Governo ha presentato alla Commissione giustizia della Camera, come suo emendamento all'articolo 274, esattamente il testo che noi ora andremmo a votare. Da quanto egli ci ha dichiarato, emerge dunque, a mio parere, con maggiore evidenza la necessità dello stralcio proposto.

Pertanto è in primo luogo per ragioni di opportunità e di organicità che noi sosteniamo la proposta di stralcio; voglio aggiungere, per quanto ci concerne, anche una rapidissima considerazione di merito.

Se è vero che il testo modificativo dell'articolo 274 proposto dal Governo è indiscutibilmente migliore della normativa attuale dal punto di vista giurisdizionale — e tiene conto non solo della sentenza della Corte costituzionale, ma anche di una più avanzata coscienza oggi maturata nel Paese su questo problema — tuttavia in esso permane quello che vorrei definire un pregiudizio (ovviamente, intendo dire pregiudizio dal punto di vista tecnico) che non è previsto per far valere altri diritti e che è connesso necessariamente ad una certa visione ideologica dei limiti da frapporre alla dichiarazione giudiziale. Ho voluto sottolineare anche questa nostra opposizione di merito per rilevare come obiettivamente una scelta oggi,

pur non preconstituendo una soluzione finale — perchè quale che sia la nostra decisione, ove la proposta di stralcio non venisse accolta, necessariamente la materia dovrà essere esaminata dall'altro ramo del Parlamento contestualmente alla riforma del diritto di famiglia — tuttavia aprirebbe un conflitto rispetto ad una decisione che rapidamente — ci auguriamo — l'altro ramo del Parlamento è chiamato a prendere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare sulla proposta del senatore Tomassini, metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Si dia lettura dell'articolo successivo.

A R N O N E , Segretario:

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del testo unificato dei disegni di legge nn. 690, 1379, 1437, 1602 e 7 nel suo complesso.

F I L E T T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, ono-

revoli colleghi, i disegni di legge al nostro esame nel testo unificato dalla Commissione giustizia hanno per fine di eliminare veri e propri vuoti legislativi verificatisi a seguito della sentenza n. 7, resa in data 16 febbraio 1963, dalla Corte costituzionale che dichiarava costituzionalmente illegittimi i primi due commi dell'articolo 123 delle disposizioni transitorie del codice civile perchè contrastanti con le disposizioni previste dagli articoli 3 e 30 della Costituzione; nonchè a seguito della sentenza n. 70 pronunciata dalla stessa Corte costituzionale il 23 giugno 1965 con la quale veniva rilevata l'illegittimità costituzionale di alcune modalità del procedimento previsto in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità dal secondo e terzo comma dell'articolo 274 del codice civile.

Ci sembra che il testo unificato predetto raggiunga pienamente gli scopi che intende conseguire; pertanto esprimo voto favorevole a nome del mio Gruppo.

Difatti, eliminando tutta una serie di innovazioni che potranno costituire materia di esame e di discussione nella più opportuna sede di riforma del diritto di famiglia, da una parte esso ammette la proposizione della azione per la dichiarazione giudiziale di paternità per i figli nati prima del 1° luglio 1939, anche nei casi previsti ai nn. 1, 2 e 4 dell'articolo 269 del codice civile, stabilendo all'uopo termini particolarmente specificati; mentre dall'altra parte detta norme procedurali per l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale sia di paternità che di maternità naturale.

MONTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola solo per dire che la Democrazia cristiana è favorevole a questo disegno di legge che per quanto riguarda l'articolo 1, evidentemente, dopo la sentenza della Corte costituzionale, sopperisce ad un vuoto legislativo ed anche ad una

discriminazione esistente fra i cittadini italiani. Per quanto riguarda l'articolo 2 noi ci rendiamo conto della serietà delle obiezioni che sono state mosse dal senatore Tomassini e dal senatore Tedesco Giglia in rapporto alla coesistenza di un disegno di legge in discussione alla Camera dei deputati sullo stesso argomento, però la considerazione sul vuoto giuridico ci pone nella situazione di dover dare la prevalenza a quelle che sono le ragioni per l'approvazione immediata di questo disegno di legge. Per questi motivi annuncio il voto favorevole della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il testo modificato dei disegni di legge nn. 690, 1379, 1437, 1602 e 7 nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo proposto dalla Commissione risulta così formulato: « Proroga dei termini per la dichiarazione giudiziale di paternità e modificazione dell'articolo 274 del Codice civile ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Con la votazione testè effettuata s'intende altresì approvato lo stralcio, proposto dalla Commissione, degli articoli 1 e 3 del disegno di legge n. 7, d'iniziativa del senatore Dal Canton e di altri senatori.

Discussione del disegno di legge:

« Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare » (1483), d'iniziativa dei deputati Sponziello ed altri; Gunnella e Compagna (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Approvazione col seguente titolo: « Modificazioni al testo dell'articolo 525 del co-

dice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare ».

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, numero 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare », d'iniziativa dei deputati Sponziello ed altri; Gunnella e Compagna, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Pietro Maccarrone. Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E P I E T R O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, intervengo brevemente per dichiarare che il mio Gruppo è favorevole a questo disegno di legge che tende a snellire una procedura farraginosa che permette ad alcuni speculatori di arricchirsi sulla miseria altrui. Ritengo però che la modifica proposta col disegno di legge n. 1483 da sola è insufficiente a colmare le grandi lacune esistenti in materia di esecuzione mobiliare. Riteniamo quindi che debba essere anzitutto modificato l'articolo 538 del codice di procedura civile che consente la base d'asta per qualsiasi prezzo anche di un brillante o altro oggetto di valore. Riteniamo che debba essere prevista nell'asta l'offerta segreta a busta chiusa; riteniamo che deve essere modificato l'articolo 334 del codice penale che permette la punizione del debitore nominato custode dei beni pignorati anche quando sia stato sfrattato di casa e costretto a portarsi i mobili dietro; deve essere riesaminato l'istituto del riservato dominio anche perchè a volte il debitore che non ha pagato soltanto l'ultima rata si vede defrau-

dato dell'intero bene. Come si vede si tratta di proposte che tendono veramente ad eliminare la speculazione di certi affaristi e a garantire sia il creditore che il debitore.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

* C O R R A O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo si dichiara favorevole a questa proposta di legge, ma con l'occasione vorremmo richiamare l'attenzione del Governo non solo sulle cose già prospettate dal collega Maccarrone che postulano l'urgenza di una revisione di tanti altri articoli del codice relativi alla materia in esame ma per quanto riguarda la competenza del Governo sulla vigilanza soprattutto di certi cosiddetti istituti di vendite giudiziarie che sono dei veri e propri covi di malaffare, di minacce e di violazioni alla libertà delle vendite e alla libertà dell'esercizio delle garanzie richieste dalla giustizia.

Vi sono delle situazioni veramente abnormi e veramente scandalose. Necessita un intervento immediato di polizia in questi settori e occorre che i magistrati si rendano esattamente conto di quanto avviene in questi settori e guidino effettivamente le vendite senza abbandonarle all'arbitrio di personale assolutamente estraneo. E non si tratta soltanto dell'attività di questi istituti che operano, magari sia pure formalmente, al di fuori dell'ambito giudiziario, ma addirittura di attività che operano tante volte all'interno degli stessi tribunali con aggregati presso varie cancellerie e presso vari personaggi che ruotano attorno a questi sistemi. La vigilanza del giudice occorre che sia richiamata con molto rigore e con molta forza perchè i poveri debitori siano liberati da tante intermediazioni parassitarie che intervengono a loro spese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Rinuncio a parlare, signor Presidente.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

M O N T I N I , relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non ho qui, per quanto riguarda questo disegno di legge che deriva da due proposte di membri della Camera dei deputati (poi unificate), che da richiamarmi a quanto ho esposto, ritengo con una certa ampiezza, nella relazione che lo accompagna.

La Commissione giustizia del Senato si è trovata praticamente tutta d'accordo nell'uniformarsi al deliberato dell'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda la modifica dell'articolo 525 del codice di procedura civile, là dove viene elevato da lire 50.000 a lire 750.000 il valore della cosiddetta piccola espropriazione mobiliare.

Sono infatti evidenti non soltanto le ragioni di merito a favore della immediata elevazione di detto limite (e cioè svalutazione della moneta, maggiore possibilità di più sollecita definizione di molti procedimenti esecutivi, maggiore temperamento degli interessi delle controparti, diminuzione del lavoro degli uffici, eccetera), ma anche le considerazioni relative al fatto che il suddetto aumento del limite di valore non ha implicazioni sull'attuale sistema del processo esecutivo, che permane inalterato nella sua impostazione.

La Commissione invece non ha concordato con il deliberato della Camera dei deputati là dove esso riguarda una modifica dell'articolo 530 del codice di procedura civile, in quanto essa modifica tocca in qualche modo l'attuale congegno tecnico del processo esecutivo, creando problemi di collegamento e dando soluzioni necessariamente parziali in una materia che è attualmente oggetto di una organica rielaborazione all'esame del Senato.

A questo proposito vorrei aggiungere che si debbono inquadrare proprio in questa im-

postazione, e cioè nel richiamo a quella che è una rielaborazione organica, quelle che sono le osservazioni che sono state fatte dal senatore Maccarrone e dal senatore Corrao. In altri termini, abbiamo ritenuto che l'esame di tutte quelle ragioni che essi hanno qui portato all'attenzione del Senato debba essere fatto in sede di provvedimento organico e non con questo provvedimento stralcio che deve riguardare soltanto l'aumento del valore.

Pertanto concludo invitando il Senato all'approvazione del testo del disegno di legge derivato dai due disegni di legge congiunti, come modificato dalla Commissione giustizia del Senato. (*Applusi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda i provvedimenti diretti a modificare alcune norme del codice di procedura civile, il Governo rappresenta la propria adesione all'attuale formulazione dell'articolo 525, che accoglie sostanzialmente tutti i rilievi dal Governo avanzati al testo approvato dalla Camera dei deputati.

L'elevazione del limite della piccola espropriazione mobiliare da lire 50.000 a lire 750.000 permetterà una più sollecita giustizia nel campo dell'esecuzione mobiliare, con minore aggravio di spese per il debitore, ma senza per questo privarlo di nessuno dei diritti costituzionalmente garantiti. La nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 525 risponde alle esigenze manifestate in tutta Italia da magistrati, avvocati, operatori nel campo del diritto, allo scopo di potersi servire di una procedura più agile e veloce per quanto riguarda l'esecuzione forzata mobiliare.

E ciò soprattutto ove si tenga presente che per la maggior parte di tali procedure il

complesso dei beni pignorati non supera le lire 750.000.

La modifica che ci si appresta ad introdurre, sia pure apparentemente di poca rilevanza, è destinata a ridurre notevolmente i tempi e quindi i costi di tutte le procedure esecutive mobiliari.

Non si vuole dire, certo, con questo che in siffatto modo si sia risolto il problema della crisi della giustizia, ma semplicemente che pur da piccole riforme possono derivare dei benefici effetti.

Per quanto riguarda in particolar modo la riforma del processo di esecuzione, rispondo al senatore Maccarrone e dichiaro che sarà cura del Governo riesaminare nella sede più propria di riforma del codice di procedura civile tutta la complessa materia allo scopo di fissare norme il più possibile semplici, senza violare nessuno dei diritti costituzionalmente garantiti alle parti, permettano al creditore di realizzare con notevole sollecitudine il suo credito senza una inutile e gravosa vessazione del debitore.

Per questi motivi il Governo raccomanda l'approvazione del testo proposto e assicura il senatore Corrao, di cui condivide le preoccupazioni, su una più rigida e rigorosa vigilanza, del resto già parzialmente in atto, nel campo della esecuzione mobiliare.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

Art. 1.

Il testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile, così come modificato dall'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Art. 525 (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la

prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire settecentocinquanta mila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'articolo 525 del codice di procedura civile disciplina la condizione e il tempo dell'intervento nell'espropriazione mobiliare di tutti coloro che nei confronti del debitore pignorato vantano un credito certo, liquido ed esigibile, e particolarmente prescrive che detto intervento debba aver luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione.

La norma che limita nel tempo la facoltà del creditore non procedente di intervenire nel processo esecutivo da una parte tende a tutelare i crediti di terzi ed evitare l'instaurazione di altri costosi procedimenti di esecuzione, ma contemporaneamente, onde evitare che uno o più interventi possano ostacolare il più rapido corso dell'*iter* processuale ed esecutivo, stabilisce un termine oltre il quale l'intervento non può più avvenire.

Poichè uno dei criteri fondamentali cui si impronta il codice processuale civile vigente è la speditezza, il legislatore, con l'ultimo

comma del citato articolo 525, per le esecuzioni mobiliari di particolare tenuità e specificatamente per quelle concernenti beni pignorati non eccedenti il valore di lire 50.000, la cui assegnazione o vendita, a mente del successivo articolo 530, viene disposta dal pretore con decreto nei casi di mancanza di intervento di altri creditori, sancisce che detto intervento possa aver luogo non oltre la data di presentazione dell'istanza di assegnazione o di vendita che, a norma dell'articolo 529, può proporsi non prima del decorso di giorni dieci dal pignoramento. La sopravvenuta graduale svalutazione della moneta connessa con le esigenze di accelerare i tempi della procedura esecutiva e di realizzare quanto più speditamente e a minor costo possibile le ragioni creditizie, hanno saggiamente consigliato la presentazione alla Camera dei deputati delle due proposte di legge nn. 1351 e 2672, rispettivamente di iniziativa missina — Sponziello ed altri — e di iniziativa repubblicana — Gunnella e Compagna — con le quali si eleva alla più congrua misura di lire 750.000 il limite di valore entro il quale il pretore provvede con decreto alla vendita e alla assegnazione *inaudita altera parte*, cioè senza sentire preventivamente il debitore, essendo sufficiente l'istanza di assegnazione o di vendita proposta dal creditore procedente nelle forme e nei termini di cui al combinato disposto degli articoli 501 e 529.

Le due proposte di legge abbinate dalla Camera ci trovano pienamente consenzienti perchè il loro accoglimento nel testo originariamente proposto dai presentatori contribuisce certamente a realizzare i fini proposti e cioè la celerità del procedimento e del recupero del credito. Conseguentemente ci sembra quanto mai opportuna e conferente la determinazione della Commissione giustizia del Senato che ha ritenuto opportuno sopprimere le modifiche proposte dall'altro ramo del Parlamento anche al vigente articolo 530 che ben può rimanere nel testo attualmente vigente. Le modifiche a detto articolo introdotte dalla Camera dei deputati, mentre da una parte non valgono certamente ad apportare maggiori lumi in ordine alla *ratio* e al contenuto della norma che eleva a lire

750.000 il limite attuale di lire 50.000 per la vendita o l'assegnazione del bene pignorato, mediante pronunzia di decreto e non di ordinanza, dall'altra, in pendenza dell'esame della riforma, molto più ampia, seppur novellistica, del codice di rito processuale civile, innoverebbe profondamente in ordine all'attuale disciplina della opposizione agli atti esecutivi, proponendo senza alcuna seria giustificazione una regolamentazione difforme fra vendita e assegnazione e attuando un sistema di opposizione ad un atto esecutivo, che non si armonizza con quello attualmente previsto per le opposizioni a tutti gli atti esecutivi dall'articolo 617.

Esprimo quindi, a nome del Gruppo del movimento sociale italiano, voto favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 1483 nel testo definitivo licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, che per altro ripristina le proposte di legge originariamente presentate alla Camera dei deputati. Mi preme soltanto sottolineare l'inconveniente che, in relazione all'aumentato limite di valore per il quale il giudice dispone la vendita o l'assegnazione per decreto, potrebbe più rilevantemente verificarsi per il caso di una troppo letterale interpretazione dell'articolo 619 del vigente codice processuale civile in tema di opposizione di terzi. Detto articolo stabilisce, al primo comma, che il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni. Per il caso di vendita o assegnazione per decreto, si ha una possibilità più limitata di conoscere tempestivamente che un bene, sul quale si possa reclamare diritto di proprietà od altro diritto reale, sia stato erroneamente pignorato e che per esso sia già stata disposta la vendita.

La tardiva conoscenza del fatto processuale che può avere più rilevanti conseguenze in dipendenze del valore non certamente esiguo del bene per il quale la vendita è stata disposta per decreto, pone il terzo reclamante nella condizione di non poter più proporre tempestiva opposizione dopo la pronunzia di detto decreto, di subire la vendita, di

doversi contentare di ricorrere all'opposizione tardiva e di far valere i suoi diritti solo sulla somma ricavata, così come prescrive l'articolo 620.

Per la verità buona parte della giurisprudenza ha interpretato la norma dell'articolo 619, comma primo, in maniera assai lata, nel senso che l'opposizione di terzo sia proponibile fino a quando la vendita non sia soltanto disposta, ma eseguita. Altra parte della giurisprudenza ha espresso però diverso avviso.

Ad evitare il denunziato inconveniente e, peraltro, in conformità alla modifica proposta dal Governo in sede di riforma del codice processuale civile, appare opportuno modificare il testo dell'articolo 619, comma primo, del codice di procedura civile, facendo riferimento in esso alla esecuzione e non alla sola disposizione della vendita.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, nel testo proposto dalla Commissione, risulta così formulato: « Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare » Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

« Modifiche agli articoli 495 e 642 del Codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione » (1645), di iniziativa del senatore Zuccalà.

Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: « Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile, relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche degli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione », d'iniziativa del senatore Zuccalà.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, avevo chiesto la parola per primo in quanto intendevo proporre una sospensiva su tutta la legge, senonchè in questo momento sono venuto a cognizione di due emendamenti presentati all'articolo 2. Faccio notare che la legge attuale si compone di due articoli che si riferiscono a due argomenti nettamente diversi, quindi riterrei che la mia eccezione di sospensiva sull'articolo 1 possa ancora reggere, in quanto si tratta di una disposizione che è totalmente avulsa dal secondo articolo.

In subordine, qualora ciò non fosse possibile, chiedo fin d'ora lo stralcio del primo articolo e la discussione del secondo articolo. Illustro brevemente i motivi per cui ritengo che il primo articolo non possa essere discusso o quanto meno debba essere riesaminato in sede di Commissione. Con questo articolo sia nella relazione del proponente, sia nella relazione del relatore abbiamo due esplicite manifestazioni di volontà. Dice il relatore che, attraverso questa legge, concernente modifiche all'articolo 495, intende modificare l'articolo vigente perchè accade spesso — e qualche recente inchiesta lo ha dimostrato — che il debitore venga esecutato per somme di scarso rilievo che potrebbe pagare con congrue dilazioni, senza vedersi spogliato dei pochi beni immobili che sono stati pignorati.

Ora, se si consente — dice sempre il proponente — al debitore di buona volontà di pagare il credito con possibilità di rateizzare la somma, si raggiunge il duplice effetto benefico di tutelare il creditore che realizza il proprio credito e di salvaguardare il debitore da una amara spoliatura coattiva. Questi due scopi che si pone il proponente sono da me totalmente condivisi: cioè qualunque disposizione riusciamo a formulare e a trovare per cui si possa ottenere l'effetto

di tutelare il creditore che realizza il proprio credito e salvaguardare il debitore da una espoliazione coattiva, è accettabile e doverosa; senonchè ritengo che non sia adeguato a questo scopo il mezzo che si propone. Il relatore poi rimarca ancora questi scopi dell'articolo 1 e dice: « Il provvedimento in esame suggerisce all'articolo 1 di consentire al debitore la possibilità di adempiere all'obbligazione con un giusto margine di tempo attraverso un provvedimento del pretore che, prima della vendita, può disporre che il debitore stesso, previo versamento di un quinto » — qui c'è un errore perchè nel provvedimento si parla di un quarto — « dell'ammontare del credito e delle spese, paghi la differenza con ratei mensili entro il termine massimo di sei mesi ».

Quindi sia il proponente che il relatore sono d'accordo sullo scopo della legge: di rateizzare il pagamento, perchè attraverso questo realizzo si possa adempiere alla obbligazione entro un giusto margine di tempo e quindi pagare la differenza al creditore in un lasso di tempo ragionevole, proposto in sei mesi.

Per raggiungere questi scopi apprezzabili, cosa dice la legge? Il proponente dice: con l'articolo 1 si intende dare una nuova configurazione all'istituto della conversione del pignoramento previsto dall'articolo 495.

A questo punto mi permetto di obiettare: caro collega proponente, non muti nulla dell'articolo 495 perchè questo articolo parla di tutt'altra cosa, non parla affatto di pagamento ma dice semplicemente: « In qualsiasi momento anteriore alla vendita il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti ». Ovverosia si tratta di una sostituzione di garanzia data ai creditori anzichè attraverso i mobili pignorati attraverso il denaro contante. Ma il semplice fatto che il debitore sostituisca dimostra che non vuole pagare; intende sostituire perchè intende riavere la disponibilità di quanto è pignorato (può trattarsi di un automobile, eccetera) ma non intende pagare. La conversione è data appunto perchè continua l'esecuzione, continuano le varie opposizioni che il de-

bitore può avere interposto all'esecuzione ma non si parla affatto di pagamento. Qui c'è uno svarione perchè i nobili concetti ispiratori della legge son riferiti all'articolo 495 e non all'articolo 494. L'istituto della conversione (articolo 495) non è una forma di pagamento — come dice un breve commento ad una sentenza della Corte di cassazione — ha una natura cauzionale e non definitiva. Quindi attraverso una cauzione e attraverso la non definitività del pagamento non si raggiunge alcuno degli scopi che si propongono sia il proponente che il relatore. Ambedue dicono: anzichè obbligare a pagare in una sola rata permettiamo che il debitore paghi in più rate, purchè paghi un quarto subito e poi entro sei mesi tutto il resto. È esatto tutto questo ed allora lo si deve riferire all'articolo 494 dove si prevede il pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario. Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, cioè l'importo delle spese. Qui si che si può modificare e dire: il debitore può evitare il pignoramento se al momento del pignoramento stesso, anzichè versare la somma completa, versi all'ufficiale giudiziario un quarto, o un terzo, e poi dopo si impegni a proseguire nei pagamenti rateali. Qui si che allora sarebbe ben innestata questa rateizzazione che è una garanzia, un *agrément* per il debitore, ma è anche una garanzia certa per il creditore; altrimenti non risponde assolutamente al vero quanto è detto, sia nella relazione sia dal proponente, che si vuole attraverso questa legge tutelare il creditore. Qui non si tutela nessuno, qui si fa semplicemente un regalo al debitore, il quale ha avuto le merci pignorate e può in qualunque momento surrogare la garanzia (merce pignorata) con denaro contante, il quale denaro contante, ai sensi della legge, rimane in sostituzione e rimane denaro pignorato. Infatti l'articolo 495 recita appunto: « Con ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata gli sia sottoposta in loro vece ». Quindi l'impostazione di questo articolo 1, a mio modesto avviso, è totalmente errata perchè si tratta di una cosa perfettamente inutile: è un regalo

che si fa al debitore il quale continua nelle sue opposizioni. Il creditore tutt'al più ha questo beneficio: sa che, anzichè aver pignorati degli oggetti, delle macchine, dei beni mobili, esiste a sua garanzia futura — futura si badi bene — una somma di denaro. Solo questo è il beneficio.

Poichè i proponenti hanno dichiarato di voler tutelare anche il creditore affinchè venga immediatamente a percepire quanto dovuto sotto forma di rateizzazione, io dico: se vogliamo rateizzare il pagamento, rateizziamolo pure, ma questa nuova forma sia inserita nell'articolo precedente, nel 494, e non nel 495. Altrimenti gli scopi che si sono prefissi sia i proponenti che il relatore non vengono raggiunti con questa legge. Tali scopi, ripeto, possono essere invece utilmente raggiunti se il loro intendimento viene trasferito in sede di articolo 494.

Per questi motivi chiedo la sospensiva oppure, se non è possibile, lo stralcio per l'articolo 1. Per quanto riguarda invece l'articolo 2, soltanto in vista degli emendamenti proposti, mi dichiaro pienamente d'accordo e quindi il mio voto sarà favorevole.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, le faccio presente che, ai sensi del Regolamento, non è ammessa la sospensiva in ordine a singoli articoli, di cui può invece essere richiesto lo stralcio.

T O R E L L I . Allora richiedo lo stralcio dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E . Ne discuteremo successivamente. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Rinuncio, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Corrao. Ne ha facoltà.

C O R R A O . Anch'io rinuncio, signor Presidente; eventualmente parlerò per dichiarazione di voto sulla richiesta di stralcio.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Zuccalà. Ne ha facoltà.

Z U C C A L À . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onrevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione nasce non da una elaborazione fantasiosa del proponente, ma dalla considerazione di uno stato di fatto esistente nel Paese e che non è più tollerabile. Le disquisizioni, le sottigliezze, le argomentazioni che vogliono convalidare questo stato di fatto possono benissimo nascondere, a mio parere, la tendenza a perpetuare una condizione di palese iniquità che ormai tutti gli uffici giudiziari in Italia hanno rivelato.

In pratica che cosa accade con l'espropriazione mobiliare che intendiamo modificare? Non accade quello che ha detto il collega Torelli; infatti, da avvocato esperto qual è, egli sa benissimo, come sanno tutti in Italia, che l'espropriazione mobiliare non arriva mai a soddisfare il creditore, ma è fatta soltanto per impinguare determinate organizzazioni parassitarie che si innestano nel processo esecutivo, certe cosche mafiose che speculano sull'espropriazione del debitore, con il risultato finale di spogliare quest'ultimo di tutti i beni e di defraudare il creditore perchè non arriva mai a percepire neppure la centesima parte di ciò che è stato pignorato.

Senatore Torelli, ho qui dei dati precisi della pretura di Roma, che ha ispirato questo provvedimento. Ho qui un'esecuzione mobiliare fatta il 4 novembre 1969 (non cito i nomi per discrezione) per cui un debitore viene totalmente spogliato di tutto il mobilio della sua casa: una scrivania, una macchina da scrivere, un divano a tre posti, due sedie imbottite, uno scaffale-libreria, un salotto (divano e due poltrone), un tavolo rotondo, una *toilette* svedese con due montanti, il tutto valutato dall'ufficiale giudiziario in lire 340.000, per un credito di lire 780.000. Quindi il creditore, a questo punto, dovrebbe percepire metà del suo credito. Ebbene, tutta questa merce — una casa intera — viene venduta alla asta per la somma di lire 14.600, di cui lire 11.000 vanno al creditore. E qui il collega Torelli mi viene a sostenere che è necessario garantire il creditore con le vendite all'asta fatte in questa maniera!

T O R E L L I . Questo non c'entra niente!

Z U C C A L A . No, c'entra benissimo, perchè posso citare centinaia di esecuzioni di questo tipo — e ciascuno di noi che esercita la libera professione sa a cosa si arriva — le quali si esauriscono e si completano con una vera e propria spogliazione del più povero. Infatti la più colpita è la povera gente perchè il ricco ha sempre modo di deviare o di tergiversare o di trovare delle soluzioni, è la povera gente che viene perseguitata ed inseguita fino in fondo. Cosa vogliamo fare? Ho dei precisi documenti che ho sottoposto all'esame della Commissione: nello spazio di tre mesi vengono azionati procedimenti esecutivi sulla base di piccole cambiali di lire 5.000 o di lire 10.000 da un professionista di Roma che per solo rimborso delle somme che ha dovuto depositare per l'espropriazione mobiliare ha ricevuto la somma di lire 749 mila 830 con circa 220 esecuzioni per piccoli titoli di lire 5.000 e 10.000. Ciò significa che al fondo di questo si è innestata una speculazione che colpisce soltanto la povera gente.

Che cosa vogliamo fare per rimediare a questo stato di cose che non è più tollerabile nel Paese? Esattamente quello che ha fatto la pretura di Roma, rimediando alle deficienze della legge: vogliamo stabilire con la legge una prassi già in atto e che ha prodotto conseguenze notevoli, come si legge in una relazione della pretura di Roma: « Si è ritenuto di determinare nel terzo l'acconto di conversione in quanto esso corrisponde statisticamente al doppio del medio del realizzo d'asta. Questo sistema ha dato frutti notevoli » — dice il pretore di Roma nella sua relazione che è stata richiesta da tutta Italia — « Se fino a qualche anno fa le vendite erano 90 e le conversioni 10, oggi il rapporto è pressochè capovolto » cioè, se si consente al debitore, alla povera gente, che non può pagare la cambiale di 10.000 lire e che vede decuplicata questa cambiale nella misura di centinaia di migliaia di lire, di pagare direttamente al pretore che liquida lui le spese — evitando gli attuali fenomeni di moltiplicazioni — si realizza il duplice fine di evitare la vendita all'asta e di garantire il creditore. Il versamento subito del quarto della somma, senatore Torelli, è già di più di quello che percepisce il creditore quando arriva

all'esproprio; il quarto della somma versata è il doppio di quello che prende il creditore con l'esproprio!

T O R E L L I . Ma intanto non lo prende subito!

Z U C C A L A . Lo prende subito!

T O R E L L I . Non è vero! In sede di conversione non lo prende.

Z U C C A L A . Lei sa bene, come lo sappiamo tutti noi che esercitiamo la professione, che per arrivare alla vendita all'asta e poi all'assegnazione della somma passano per lo meno due anni in sede di esecuzione, mentre qui consentiamo al creditore, con questa legge, di percepire l'intero credito che non si è mai sognato di ottenere e nello spazio di sei mesi...

T O R E L L I . Non può incassare un soldo in sede di conversione!

Z U C C A L A . Quando il debitore ha finito di pagare nello spazio di sei mesi, il creditore ha una via soltanto: chiedere l'assegnazione della somma e questa gli viene data immediatamente. Il creditore raggiunge l'effetto che con il sistema attuale non ha mai raggiunto cioè di essere pagato integralmente. Ci siamo preoccupati — e giustamente — in Commissione che si evitassero fenomeni defatigatori per i più furbi dei debitori che volessero profittare di una prassi che è già instaurata e che noi vogliamo codificare cioè quella di dilazionare le vendite senza pagare niente. Abbiamo raggiunto un notevole risultato, impedendo che l'azione maliziosa si inserisca nel nuovo sistema, sanzionando e affermando che bisogna versare il quarto dell'intera somma; e qui il debitore deve dimostrare di essere di buona volontà perchè se versa immediatamente il quarto, comprese le spese, egli non solo ha già mostrato di voler adempiere un preciso dovere, ma si è rivelato di buona fede perché mette a disposizione del creditore un quarto di quella somma che il creditore in nessun caso mai percepirebbe se si arrivasse alla vendita forzosa. E allora che

cosa si vuole con la richiesta di stralcio? Si dica chiaramente che non vogliamo innovare, che vogliamo ancora perseverare in un sistema arretrato, medioevale, borbonico. (*Interruzione del senatore Torelli*). Assumiamoci queste responsabilità. Nè si può fare richiamo all'articolo 494 del codice di procedura civile come chiede il collega Torelli, perchè non raggiungeremo l'effetto di far liquidare al giudice le spese. E questo è importante perchè sappiamo tutti cosa accade ogni volta che il debitore deve chiedere un rinvio sotto la minaccia della vendita all'asta: deve sborsare degli acconti che servono solo per aumentare le spese e moltiplicano il debito. Perciò nella legge noi non inseriamo il criterio del rinvio attraverso il deposito presso l'ufficiale giudiziario o qualunque altro terzo, ma demandiamo al giudice, proprio per evitare speculazioni, la possibilità di liquidare le spese evitando il rischio del ricatto nei confronti del debitore che resta con il fiato sospeso da un minuto all'altro perchè arrivano i camion che gli portano via tutta la casa per essere venduta per pochi soldi all'asta. Perciò, demandiamo al giudice e non all'ufficiale giudiziario o a qualunque terzo il diritto di definire l'esatto ammontare del credito e la possibilità di versare ratealmente le somme dovute. Quali effetti si raggiungono a questo punto? Si raggiungono esattamente gli effetti che noi sommessamente abbiamo prospettato nella relazione che accompagna il disegno di legge e che la Commissione ci ha fatto l'onore di accogliere. Ripeto che questa innovazione non è farina del mio sacco; anche se mi ero posto il problema, essa è già una esperienza in atto alla pretura di Roma, che ha avuto larga eco in tutto il Paese ed è stata anche oggetto di un dibattito televisivo. La pretura di Roma ha dovuto fare una circolare a tutte le preture d'Italia per chiedere i termini della questione; non c'è una legge — è stato previsto — però siccome abbiamo visto che tutti i procedimenti esecutivi approdano ad iniquità incredibili, che creano scompigli, dolori, angustie, perplessità nelle famiglie abbiamo dovuto seguire questo sistema ed abbiamo raggiunto questi risultati; le vendite giudiziarie anzichè essere il 90 per cento sono il 10 per cento. Le possibilità per

la povera gente di non vedersi vendere i mobili all'asta si sono enormemente allargate ed il creditore realizza pienamente il proprio diritto al pagamento.

Allora vogliamo ancora sottilizzare? Vogliamo dire che la norma si inserisce qui e non lì, se si raggiunge o non si raggiunge l'effetto? Noi abbiamo una disposizione semplice, chiara e lineare: conversione. Il giudice può convertire per l'intera somma. Benissimo, è la norma principale: il debitore deposita le 100.000 lire che sono l'ammontare del credito e delle spese e viene liberato dal pignoramento. Non ha le 100.000 lire? Bene, il debitore di buona volontà dice al giudice: non ho le 100.000 lire, ho solo 25.000 lire disponibili oggi. Deposita 25.000 lire a garanzia del creditore, che non riuscirà mai ad avere quelle 25.000 lire vendendo i beni, e chiede di rateizzare il resto in sei mesi. Finiti i sei mesi il creditore ha la disponibilità di chiedere subito l'assegnazione dell'intera somma.

Facciamo forse la rivoluzione con questo? Ma veramente in Italia si fa la rivoluzione quando si va incontro alla povera gente superando una prassi di iniquità e di dolori che attualmente esiste nel Paese? Ma via, senatore Torelli, siamo più realistici! La realtà è quella che ho descritto io.

Noi ci assumiamo la responsabilità di dire queste cose. Abbiamo presentato questo provvedimento perchè riteniamo che corrisponda ad una realtà del Paese. Siamo consapevoli che non risolviamo tutto l'intero processo esecutivo, che ha bisogno di ben altro per poter essere risolto; e ci apprestiamo ad una riforma che sia seria e rigorosa e che inquadri anche questo provvedimento in un sistema più snello, più ampio, più agile e più giusto. Ma non dobbiamo perpetuare, in attesa che arrivi la riforma, una palese ingiustizia che soprattutto colpisce — ripeto — la povera gente.

Con questo provvedimento si garantisce il creditore e quindi si raggiungono due effetti benefici per il progresso della nostra società civile. Se questo provvedimento, come noi riteniamo, verrà approvato, avremo fornito lo strumento, il mezzo al magistrato perchè siano raggiunti questi effetti di giustizia. Se que-

sto provvedimento non si vuole perchè si mira a perpetuare una situazione di iniquità, si dica chiaro e noi ci assumeremo le nostre responsabilità, come se le è assunte il senatore Torelli.

T O R E L L I . Ma chi ha detto questo?

Z U C C A L A . Il Gruppo socialista, quindi, insiste perchè il provvedimento sia votato; si oppone a qualunque stralcio, che significherebbe insabbiamento dell'articolo 1; accetta le modifiche che sono state presentate a nome della Commissione all'articolo 2, perchè ritiene — non facciamo qui una questione di paternità o di prevalenza — che possano raggiungere lo stesso effetto e si augura che il Senato della Repubblica, accettando questo provvedimento, adegui una norma superata ad una realtà che ormai è imperiosa e pressante nel Paese.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F O L L I E R I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, credo che l'intervento del senatore Torelli non abbia avuto lo scopo di bloccare la legge nella sua finalità, perchè è dato di fatto, a cognizione di tutti, che da tempo le esecuzioni mobiliari costituiscono fonte di speculazioni ad opera di organizzazioni le quali portano le vendite mobiliari a realizzarsi veramente irrisori.

Altra speculazione si fa con i decreti ingiuntivi a base dei quali si pongono delle cambiali di modico valore (cambiali che hanno già efficacia esecutiva). Anche questo aspetto è stato esaminato in questo disegno di legge, perchè sono due punte di scandalo nella vita giudiziaria attuale.

Il senatore Torelli invece contestava che l'innesto dovesse avvenire nell'articolo 495 perchè, secondo la sua visione, l'innesto avrebbe dovuto o dovrebbe essere operato nell'articolo 494 del codice di procedura civile. In sostanza il senatore Torelli, che non si oppone al provvedimento nel suo contenu-

to, ha proposto un problema di carattere dogmatico e giuridico.

Quanto poi ha dichiarato il senatore Zuccalà, che ha proposto questo provvedimento, è di comune dominio e noto a tutti per modo che al relatore spetta solo il compito di giustificare se questo innesto stia bene nell'articolo 495 o debba essere fatto nel 494. Questo articolo che si riferisce al pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario, ha lo scopo di evitare il pignoramento. Quando l'ufficiale giudiziario si reca col titolo dal debitore per procedere al pignoramento dei mobili che arredano la sua casa o il suo ufficio, il debitore può versare nelle mani dell'ufficiale giudiziario procedente tutte le somme portate dal precetto, dal titolo, con le spese e con gli accessori. L'ufficiale giudiziario in possesso di queste somme non deve procedere al pignoramento.

Diversa è la situazione che si prevede nell'articolo 495, cioè a dire la conversione del pignoramento, che avviene in qualsiasi momento anteriore alla vendita a titolo di deposito e senza pregiudizio per l'ulteriore corso della procedura esecutiva. Questa conversione ha una natura cautelare, non definitiva. Non è opposizione agli atti esecutivi; è una misura cautelare: chiedo la conversione del pignoramento dei miei mobili in danaro precisamente perchè ritengo che quello che mi si chiede non sia dovuto.

Allora, che cosa ha fatto la Commissione quando ha innestato in questo articolo 495 l'articolo 1 del disegno di legge? Sulla base di questa previsione legislativa che esiste già nel codice, ha creato una diversa forma di conversione del pignoramento per agevolare i rapporti fra debitore e creditore ed ha in certo senso agito in forma cautelativa perchè in questo articolo 1 si prevede che ove mai il debitore, secondo l'ordinanza del giudice, non adempie agli obblighi da essa scaturenti, egli non può ripetere le somme versate chè anzi su queste somme si forma vincolo pignoratorio. Quindi si tratta di una forma diversa di conversione di pignoramento che è aggiuntiva a quella prevista nell'articolo 495 e che sul piano dogmatico a me pare non sia in stridente contrasto perchè vi è il presupposto comune della finalità caute-

lativa: cautelativa nei confronti del debitore il quale non si vedrà espropriati i mobili, con le conseguenze denunziate negli atti del collega Zuccalà e nella mia relazione, e con la possibilità da parte del creditore di ripetere dal suo debitore l'ammontare dell'intero suo credito. Nella finalità questa forma di conversione, che indubbiamente differisce nel contenuto da quella prevista dall'articolo 495, si aggiunge come ulteriore forma conversione ad essa ma non pregiudica, non snatura il contenuto dello stesso articolo 495. Credo che, chiarita questa posizione, l'articolo 1 del disegno di legge, così come è stato formulato dopo lungo dibattito in Commissione, possa essere approvato.

Il relatore deve poi aggiungere qualche parola in ordine agli emendamenti proposti all'articolo 2 del disegno di legge. *In primis* deve dichiarare che lo stesso titolo del disegno di legge deve essere emendato; non più: « Modifiche agli articoli 495 e 642 del codice di procedura civile... », ma: « Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile... ». In sostanza l'articolo 2, nel testo proposto dalla Commissione, vuole raggiungere l'effetto di togliere dalle mani degli speculatori l'arma del decreto ingiuntivo quando si sia in possesso di un titolo che di per se stesso abbia efficacia esecutiva. Ad esempio, con la cambiale si può agire immediatamente con il precetto senza l'ingiunzione, quando si richiede l'ingiunzione vi sono le spese e gli onorari del procedimento monitorio che gravano sul debitore e qualche volta in misura grave perchè per una cambiale di 5 o 6.000 lire le spese di ingiunzione possono raggiungere le 20-25.000 lire.

Gli emendamenti che sono stati proposti vogliono raggiungere lo stesso risultato previsto nell'articolo 2. Dopo più attento esame, sono stati apportati agli articoli 641 e 653 del codice di procedura civile, alcune modifiche. L'ultimo comma dell'articolo 641 viene così integrato: « Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva, secondo le vigenti disposizioni il giudice liquida spese e onorari e ne ingiunge il pagamento ».

Questo significa che se io sono portatore di una cambiale e ho interesse ad ottenere

un titolo di accertamento tramite il decreto ingiuntivo, anche se questo accertamento è sommario e diverrà definitivo solo quando sarà decorso il termine di opposizione o questa sarà rigettata posso ottenere il decreto monitorio, ma il giudice non liquida nè le spese nè l'onorario. Tuttavia...

T O R E L L I . E chi paga le spese di registrazione del decreto ingiuntivo? Perchè si deve ricorrere all'ipoteca?

F O L L I E R I , relatore. L'articolo 642 rimane integro perchè in Commissione si era fatto l'innesto — per adoperare un linguaggio alla Barnard — sull'articolo 642, ma ora operiamo sul 641 e sul 653. Per quest'ultimo articolo si prevede che, con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ammesso in base ai titoli aventi efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese di onorario del decreto ingiuntivo. E questo mi pare sia importante perchè si tratta di un'opposizione che il giudice ha ritenuto infondata.

Queste due modifiche, quindi, che sono richieste proprio dall'ambiente giudiziario per la moralizzazione della vita della giustizia sia per quanto attiene l'esecuzione relativa a cose mobili sia per quanto attiene alla richiesta di decreti ingiuntivi sui titoli esecutivi, possono essere approvate dal Senato perchè sono dei provvedimenti che vengono incontro alle necessità dell'epoca che stiamo vivendo.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

P E N N A C C H I N I , Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo condivide le esigenze che hanno ispirato la formulazione dell'articolo 1 e condivide altresì le argomentazioni testè addotte dal senatore Zuccalà e dal relatore senatore Follieri in ordine alla necessità del suo mantenimento come dalla Commissione proposto. Desidero tuttavia ribadire alcune perples-

sità che già erano state esposte in Commissione e che sembrano peraltro totalmente ovviate dalla presentazione degli emendamenti effettuata dalla Commissione in ordine alla formulazione dell'articolo 642, con il quale si voleva affermare il principio che il decreto ingiuntivo concesso sulla base di titoli aventi già efficacia esecutiva in base alle norme vigenti serviva solo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziaria.

La norma era evidentemente ispirata allo scopo di evitare che, pur in presenza di un titolo esecutivo, si possa ricorrere alla procedura monitoria; risultava particolarmente gravosa per il debitore, non raggiungeva gli scopi proposti, era contraria ai principi generali dell'ordinamento giuridico oltre che forse anche contrastante con le norme costituzionali.

Ora, il Governo aveva già rappresentato in Commissione il suo parere secondo cui gli scopi voluti dal proponente (che il Governo in questo momento desidera particolarmente ringraziare per la sensibilità avuta in questo specifico settore) potevano più agevolmente raggiungersi con una parziale modifica di altre norme del codice di procedura civile in materia di decreti ingiuntivi. Dal momento infatti che si vuole evitare una speculazione ai danni del debitore approfittando della particolare onerosità della procedura monitoria, è sufficiente stabilire — e si badi bene con una particolare applicazione dell'articolo 92 del codice di procedura civile che consente al giudice di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se le ritiene eccessive e superflue — il principio secondo cui in materia di decreti ingiuntivi emessi sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva, il giudice non liquida le spese. Tale liquidazione, come ha giustamente osservato il relatore senatore Follieri e proposto con i suoi emendamenti, viene rinviata al momento in cui viene rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo.

In siffatto modo appare realizzato interamente lo scopo voluto dal proponente senza andare minimamente contro i principi generali.

Sono questi i motivi per cui il Governo è favorevole al nuovo testo proposto attraverso

so gli emendamenti presentati alla Commissione e ne raccomanda e sollecita l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , Segretario:

Art. 1.

All'articolo 495 del codice di procedura civile sono aggiunti i seguenti commi:

« Con la stessa ordinanza il giudice può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma, determinata a norma del secondo comma, per un quarto entro il termine di 10 giorni e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di mesi sei.

I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma, ed il debitore decade dal beneficio se alcuno dei ratei non viene versato entro il termine stabilito dal giudice.

Le somme possono essere versate sul libretto bancario che sarà depositato in cancelleria, intestato al creditore.

Nel caso di decadenza dal beneficio le somme depositate fanno parte dei beni pignorati ».

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Torelli ha proposto lo stralcio di questo articolo.

Senatore Torelli, mantiene la sua proposta di stralcio dell'articolo 1?

T O R E L L I . La mantengo.

P R E S I D E N T E . Avverto che, ai sensi del Regolamento, sulla proposta di stralcio avanzata dal senatore Torelli può parlare un rappresentante per ogni Gruppo.

F I N I Z Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I N I Z Z I . Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, le perplessità sollevate dall'onorevole Torelli temo che siano state spazzate con troppa fretteolosità di esame, in quanto il riferimento all'articolo 495 con il quale si stabilisce la conversione dell'oggetto pignorato con la somma di denaro corrispondente al credito per il quale si escute il patrimonio mobiliare del debitore, non trova una esatta rispondenza. Mi permetto di fare queste considerazioni: inserendo l'articolo 1 nell'ambito dell'articolo 495 viene a vanificarsi la norma attualmente contenuta nell'articolo stesso. Perché? Qualunque debitore, una volta che può versare soltanto il quarto e non più l'intera somma senza pregiudicare le proprie ragioni di opposizioni, di contestazione al debito, non avrà più motivo di versare l'intera somma; verserà soltanto il 25 per cento. Quali saranno gli effetti ...

Z U C C A L À . Viene liberato dal pignoramento soltanto se verserà l'intera somma altrimenti resta vincolato dal pignoramento.

F I N I Z Z I . Qui dovrebbe intendersi che i beni oggetto del pignoramento vengono ugualmente liberati.

Z U C C A I À . Allora non avete letto la modifica apportata dalla Commissione. Il testo della Commissione dice precisamente così: « I beni sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma... ». Se voi ragionate tenendo presente il testo originario e non tenete conto del lavoro della Commissione, allora è chiaro che discutiamo a vuoto.

T O M A S S I N I . Adesso parliamo dello stralcio.

F I N I Z Z I . Lo stralcio riflette appunto questo tema. Per gli scopi che si propone la legge sono pienamente consenziente.

Z U C C A L À . Le ripeto, senatore Finizzi, che la Commissione ha modificato il testo

originario: se si versa soltanto un quarto il pignoramento non decade; i beni sono liberati dal pignoramento soltanto con il versamento dell'intera somma.

F I N I Z Z I . Ringrazio il collega Zuccalà per il chiarimento del quale mi dichiaro soddisfatto e chiedo scusa per aver determinato questa pausa.

Mi dichiaro quindi favorevole alla legge e contrario alla richiesta di stralcio.

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Desidero dichiarare soltanto che siamo contrari alla proposta di stralcio del senatore Torelli.

P R E S I D E N T E . Senatore Torelli, insiste sulla proposta di stralcio?

T O R E L L I . La ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 1, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 2.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario:*

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 642 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Per i titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, l'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca di cui all'articolo 655 ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati dalla Commissione due emendamenti. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 641 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva, secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e ne ingiunge il pagamento ».

2.1

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

« Dopo il secondo comma dell'articolo 653 del Codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

« Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base di titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo ».

2.0.1

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

FOLLIERI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, relatore. Faccio presente che, a seguito delle modifiche approvate, il titolo del disegno di legge deve essere così corretto: « Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile, relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione ».

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1645, presentato dal senatore Zuccalà, pur essendo ispirato al lodevole fine di evitare atti vessatori in danno del debitore espropriato e particolarmente di chi, contratti debiti a volte di particolare tenuità, non sia in grado di estinguerli entro i termini giudizialmente o convenzionalmente stabiliti, desta non lievi perplessità.

L'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione giustizia adotta modifiche all'attuale disciplina della conversione del pignoramento (articolo 495 del codice di procedura civile) suggerendo che il debitore, nell'ambito della facoltà di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, possa eseguire versamenti rateizzati in proporzione di una quarta parte entro il termine di giorni 10 dall'ordinanza che ammette la sostituzione e per il resto con rate mensili nel termine massimo di mesi 6.

Se è vero che il provvedimento tende a venire incontro alle esigenze del debitore, che talvolta per passività di lieve rilevanza è costretto a soggiacere all'ingordigia di creditori poco scrupolosi e a vedersi spogliato dei pochi beni mobili di sua proprietà, è pur vero che esso di fatto serve a procrastinare la definizione del processo esecutivo e la realizzazione della giusta aspettativa del creditore. Non è raro il caso che il creditore, di fronte all'inadempienza reiterata del debitore, sia costretto a promuovere giudizi di cognizione che, a volte di modesto contenuto economico, si protraggono per lunghi anni. Ottenuta la definitiva sentenza di condanna e passata questa in giudicato, egli è costretto ad intraprendere il processo esecutivo aggiungendo ulteriori rilevanti spese a quelle già notevoli anticipate nel corso del giudizio di merito che spesso

ha avuto varie fasi e vari gradi. Deve ricorrere alla notifica del titolo esecutivo, all'intimazione del precetto, all'esecuzione del pignoramento e quindi alla presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati. Il debitore si avvale sovente dell'espedito della conversione per prendere ulteriore tempo, per vessare ulteriormente con l'animo e la certezza di defatigare ancora il creditore e di non adempiere totalmente alla sua obbligazione. Ciò avviene specialmente nel caso in cui il valore dei beni pignorati è modesto e non copre il *quantum* del debito. Il debitore, approfittando della sospensione dell'esecuzione, che a causa della non perfetta disciplina prevista dall'articolo 495 del codice di procedura civile si verifica in concreto in dipendenza della semplice presentazione dell'istanza di conversione, ricorre a tale espedito per ritardare ancora l'adempimento della sua obbligazione.

Di tale inconveniente si è reso conto il Governo, che nell'articolo 30 del disegno di legge di riforma del vigente codice di rito processuale propone la modifica dell'attuale articolo 495 nel senso che l'istanza di conversione deve essere accompagnata dal deposito della somma corrispondente all'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti, oltre le spese.

La proposta di legge del senatore Zuccalà, per converso, prospetta una innovazione al sistema diametralmente opposto alla prescrizione voluta dal predetto disegno di legge, perchè, mentre questo tende ad accelerare l'*iter* del procedimento esecutivo, quella insiste sull'opportunità di tutelare meglio l'interesse di una sola delle parti e cioè del debitore, trascurando ed affievolendo i diritti dell'altra parte alla quale non possono imporsi per legge remore per il loro soddisfacimento.

Per tali considerazioni esprimiamo il nostro netto dissenso alla innovazione dell'articolo 495 del codice di procedura civile così come è proposta nel disegno di legge in votazione; sarebbe stato certamente più conferente rinviare ogni determinazione al riguardo in sede di esame e votazione del più

ampio disegno di legge concernente la riforma del codice di procedura civile.

Pienamente consenzienti nella sua *ratio* ci trova, invece, la seconda parte del disegno di legge, cioè quella che vuole vietare il procedimento ingiunzionale per i crediti derivanti da titoli già aventi efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, ammettendolo nel solo caso che l'ingiunzione debba costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

Non è rara l'ipotesi che creditori poco scrupolosi, con l'ausilio di legali che considerano la professione non quale dignitosa missione, ma come atto di commercio e di speculazione, pur essendo muniti di valido titolo esecutivo (ad esempio cambiali non scadute da oltre tre anni), per mera vessazione e per creare artificiosamente notevoli aggravii di spese, ricorrono al procedimento monitorio, senza che ciò sia necessario tanto ai fini sostanziali quanto ai fini processuali.

Tale fenomeno, che l'opinione pubblica aspramente condanna, deve essere eliminato e pertanto è pienamente accettabile la proposta contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 1645. Insistiamo, però, in un rilievo di carattere organico e formale già prospettato in sede di discussione davanti la Commissione giustizia. Non ci sembra esatto che la norma inibitoria del procedimento monitorio sia inclusa nell'articolo 642, il quale prevede i casi in cui possa autorizzarsi l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e neppure implicitamente — così come oggi si vorrebbe approvare — negli articoli 641 e 653. Più opportuna e più conferente ci pare la sua inclusione in sede di coordinamento nell'articolo 633, che determina le condizioni di ammissibilità del procedimento di ingiunzione.

La preesistenza di un valido titolo esecutivo è condizione di inammissibilità ai fini della richiesta del decreto ingiuntivo e, pertanto, il rispetto dell'organicità del sistema consiglia che essa trovi riscontro in quella parte del codice che disciplina l'ammissibilità o meno della pronuncia del decreto ingiuntivo.

In conclusione esprimo voto contrario all'approvazione del disegno di legge nel suo

complesso, anche in riferimento alle modifiche che oggi si vogliono apportare al testo licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pietro Maccarrone. Ne ha facoltà.

MACCARRONE PIETRO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, come ho avuto modo di ricordare in Commissione, in sede di dibattito sulla riforma del codice di procedura civile, il legislatore del 1942 in materia di esecuzione ha tentato di « liberare il processo esecutivo da ogni inquinazione fraudolenta » e di « sventare le speculazioni di certi affaristi delle espropriazioni che vedono nel processo esecutivo uno strumento per arricchirsi sulle miserie altrui » assicurando « che i beni di cui il debitore è espropriato siano venduti per il loro giusto prezzo e non gli siano strappati per cifre irrisorie da chi vuol profittare della sua disavventura per spogliarlo del patrimonio ». Purtroppo la pratica giudiziaria ha dimostrato come le norme vigenti siano invece farraginose e inadeguate a garantire non solo il creditore ma anche ad impedire che il debitore possa essere danneggiato. Con il disegno di legge n. 1483 relativo all'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare e con quello n. 1645 reativo alla conversione del pignoramento e alle modifiche di alcune norme sul decreto ingiuntivo, senza dubbio si tenta di snellire la procedura esecutiva e si pone un freno alla speculazione sulle cambiali. Ciò non esclude che si impone, come ho detto, la tempestiva e radicale riforma di tutta la procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare se vogliamo veramente impedire la speculazione e rendere più rapida la procedura. Il mio Gruppo ha espresso parere favorevole per il disegno di legge n. 1483 anche perchè viene data garanzia al debitore, cui viene data la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi entro dieci giorni dalla comunicazione della data della vendita, così come esprime parere favorevole al disegno di legge nu-

mero 1645 posto al nostro esame. Il collega senatore Zuccalà ha portato qui la testimonianza di una situazione drammatica. È nota la speculazione sui pignoramenti e sulle cambiali. Basti segnalare il « traffico dei debiti » scoperto e denunciato dalla pretura di Roma in cui erano implicati purtroppo un gruppo di legali che hanno imbastito sulle cambiali protestate un vero e proprio commercio a danno sia del debitore che del creditore. È nota l'inchiesta sulle aste giudiziarie che ha portato in carcere ben cinque persone e all'incriminazione di oltre 27. È nota l'attività del *racket* delle aste, veri avvoltoi che si arricchiscono sulle miserie altrui. Sono a tutti note ormai le grassazioni avvenute con la vendita dei mobili di un intero appartamento per sole 700 lire; una « Topolino » funzionante venduta per appena 500 lire e così via. È a tutti noto come per un fatale meccanismo le spese di esecuzione possano arrivare fino a dieci volte il debito originario. In conseguenza il debitore insolvente è vittima due volte ma con lui è spesso vittima lo stesso creditore il quale non riesce a recuperare il suo credito. Ciò dimostra come ancora siamo fermi all'articolo 6 della tavola III romana in cui era sancito che nel caso di più creditori « nel terzo nundinale sia il debitore tagliato a pezzi. Se i pezzi saranno più o meno grandi non importa ». La esecuzione forzata è redditizia per tutti salvo che per il debitore e spesso per il creditore. Lo stesso Stato che dovrebbe esercitare opera di moralizzazione oltre alle spese di giustizia e bolli per le cambiali (il cui importo è di ben 107 miliardi di lire annue) pretende il 4 per cento per IGE, salva diversa aliquota di legge, il 2 per cento per tassa di registro con un minimo di lire 2.000 per ogni procedura, il 10 per cento per addizionale sulla tassa di registro, il 2 per mille per quietanza sul totale delle predette tasse. A tali somme va poi aggiunto il 7 per cento per diritti dovuti all'istituto vendite giudiziarie (ed io ritengo che un'inchiesta conoscitiva su tali istituti possa essere una cosa utile per la Commissione giustizia). Su questo 7 per cento lo Stato pretende ancora il 4 per cento per IGE. Come si vede il fisco su tanta miseria ci guazza bene.

Ma la procedura esecutiva non è che la conseguenza di un altro fenomeno più allarmante. Nel 1969 gli italiani hanno messo in circolazione cambiali per un importo totale di ben 22 miliardi di lire, e cioè per 22.000 miliardi di lire (in media 400.000 lire per ogni italiano, compresi i bambini).

La circolazione delle cambiali in Italia è poco meno della metà dell'intero reddito nazionale. Non escludo che a volte si tratta di un indebitamento per consumi vistosi, consumi di spreco e di consumismo, ma il più delle volte si tratta di piccoli debiti della povera gente, che firma cambiali anche per un paio di scarpe o un vestito, per provvedere a bisogni essenziali; e sono proprio costoro ad essere i meno difesi.

Dei 22.000 miliardi di cambiali viene protestato il 5 per cento, e cioè cambiali per mille miliardi, in un solo anno; cosa certo non sana in un sistema economico che ha 50.000 miliardi di prodotto nazionale.

Comunque di questi mille miliardi di cambiali protestate il 95 per cento viene azionato a mezzo del decreto ingiuntivo. Alcuni avvocati addirittura comprano le cambiali a peso e richiedono il decreto ingiuntivo anche per una cambiale di 2.000 lire, per cui quel povero disgraziato che non è riuscito a saldare una rata di 2.000 lire è costretto a pagarne 10.000 o magari 20.000, se non addirittura una somma superiore.

Si aggiunga tutta la speculazione sui rinvii concordati tra l'avvocato del creditore e il debitore. Ritengo fondata senza dubbio la obiezione di coloro i quali chiedono le garanzie per il creditore contro i debitori in mala fede; però l'esperienza della pretura di Roma, come è stato detto dal senatore Zuccalà, ha dimostrato che con la conversione del pignoramento il 90 per cento dei debitori paga a vista ed evita la vendita.

Prima questo non era possibile, onorevoli colleghi. Non avveniva perchè senza il controllo del giudice il venditore era messo nella impossibilità di pagare in quanto il suo debito aumentava continuamente. Quindi con l'istituto della conversione e con il controllo del giudice viene garantito non solo il debitore ma soprattutto il creditore, il quale può recuperare le somme dovutegli.

Ecco perchè siamo favorevoli alla sostanza del provvedimento. Nello stesso tempo però proponiamo che debbono essere modificate anche altre norme per colmare lacune ed altri tipi di grassazioni. Chi ha assistito alle esecuzioni forzate ha avuto modo di guardare gente attonita, disperata e stravolta dinanzi ad un sistema spietato che le toglie tutto per poche centinaia di lire.

È opportuno e democratico, onorevoli colleghi, assicurare una garanzia a costoro, anche se l'imprudenza o la cattiva sorte li ha fatti incappare nell'ingranaggio di una procedura spietata. Grazie.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Prendo la parola per dichiarare il voto favorevole da parte del mio Gruppo. Per quanto riguarda l'articolo 1, a me pare che le obiezioni che sono state mosse dal senatore Torelli non abbiano fondamento. Innanzitutto l'articolo 1 scaturisce proprio da una realtà di fatto constatata, accertata e verificata. La sua finalità è proprio quella di porre riparo a tanti abusi, a tante speculazioni che vengono fatte a danno proprio — senza retorica — della povera gente.

Le cose già dette dal collega Zuccalà e dal collega Maccarrone, i dati che sono stati enunciati qui poco fa stanno proprio a dimostrare che occorre un mezzo, uno strumento giuridico che ponesse al riparo da persone che hanno pochi scrupoli nel recupero dei crediti.

D'altro canto, quando il senatore Torelli si preoccupa del creditore, dicendo che la conversione del pignoramento non fa realizzare immediatamente la percezione del denaro, erra, perchè qui — se non sbaglio — non si tratta di una vera e propria conversione, si tratta di cosa ben diversa: qui si dà la possibilità al debitore di chiedere la rateizzazione del pagamento. Invece la conversione del pignoramento è un istituto a sè stante: il creditore pignora un mio bene, verso il denaro ed ecco che c'è la sostituzione del denaro alla cosa, *pretium in locum rei*.

Secondo l'articolazione della norma, si viene a dare al debitore la possibilità di pagare ratealmente e di evitare così l'espropriazione del proprio bene. D'altro canto, non è neppure un meccanismo che scatta automaticamente perchè è il magistrato a stabilire, dopo aver valutato se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi la somma. Quindi è sempre il magistrato che valuta la particolare situazione del debitore e la particolare situazione del creditore e, dopo aver accertato i motivi ricorrenti che giustificano il provvedimento, ammette il debitore a pagare ratealmente.

A me pare perciò che la norma sia provvida e vada approvata.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, non esito a dire che così come era originariamente formulato rispondeva molto meglio alla finalità che ci si propone con il disegno di legge. In sostanza che cosa si vuole? Secondo quanto previsto nell'articolo 1 si vuole evitare che il creditore speculi sulla miseria altrui, ma, più che il creditore, diciamo chiaramente, i legali e le altre organizzazioni che mettono in movimento quel meccanismo; si vuole evitare che il debitore venga a subire l'espropriazione ed una vessazione. Prima che cosa avveniva? Si sa che una cambiale è già titolo esecutivo di per se stessa: con la cambiale si può scendere immediatamente in *executivis*, elevando precetto. Vi sono invece molti creditori — e diciamo chiaro e tondo — molti legali i quali, non soltanto per poter garantire il credito con ipoteca, ma per percepire un onorario maggiore, ricorrono al decreto ingiuntivo.

Ora è giusto che il creditore quando ha bisogno di un titolo per iscrivere ipoteca a garanzia del credito, ricorra al decreto ingiuntivo; ed in questo caso è previsto che si ricorra al decreto ingiuntivo; ma solo per questo fine.

Quindi ritengo che l'articolo 2, come originariamente formulato, di per se stesso rifletteva questa esigenza e con coerenza logica, anche tenendo presenti le finalità che si propone il disegno di legge, si armonizzava con l'articolo 1. Mi lasciano perciò molto perplesso le modificazioni che sono state apportate qui in Aula. Per cui, dal momento

che non posso scindere il mio voto, dichiaro di votare favorevolmente, ma debbo confessare che ho molte perplessità e molti dubbi sull'esattezza, sulla correttezza delle modificazioni apportate all'articolo 2.

Comunque ripeto che in linea generale il mio Gruppo esprime parere favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo, secondo quanto proposto dall'onorevole relatore, risulta così formulato:

« Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del codice di procedura civile, relative alla conversione del pignoramento ed al decreto di ingiunzione ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

MAMMUCARI, CINCIARI RODANO Maria Lisa, MADERCHI, COMPAGNONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Rilevato il processo di smobilitazione e ridimensionamento delle attività industriali nella città di Roma, caratterizzato da occupazioni di fabbriche, da richieste di applicazione della cassa integrazione guadagni da parte di ben 110 aziende, da licenziamenti a seguito della drastica diminuzione dell'occupazione nel settore edilizio, rappresentata da circa 20.000 edili disoccupati nella sola città di Roma, e dalle negative conseguenze che la riduzione dell'attività edilizia comporta nei settori ad essa collegati, in modo diretto o indiretto;

tenendo presente che le attività industriali, comunque configurate, incontrano

difficoltà e non hanno mai costituito l'ossatura portante dell'economia della capitale;

considerato che, data tale caratteristica, il settore edilizio e i settori ad esso collegati costituiscono una componente determinante dell'attività produttiva e dell'occupazione a Roma;

constatato che una crisi di rilievo colpisce anche i settori produttivi di natura diversa nella provincia di Roma e nel Lazio e che tale crisi determina un afflusso di cittadini nella capitale alla ricerca di un qualsiasi lavoro;

considerato che l'abnorme espansione — per estensione e per popolazione — della capitale si configura come un fenomeno patologico, che costa alla collettività nazionale somme crescenti, per carenze dei settori produttivi di reddito, e conseguenze sociali negative,

gli interpellanti chiedono di conoscere se il Governo non ravvisi la necessità di esaminare la situazione estremamente preoccupante che si è venuta a determinare nella capitale della Repubblica e di adottare tutti quei provvedimenti che valgano a sollecitare la ripresa e lo sviluppo dell'attività produttiva a Roma e nel suo entroterra, provinciale e regionale, anche attraverso l'intervento dell'iniziativa pubblica e lo sblocco delle ingenti somme stanziare ed erogate ai fini delle costruzioni edilizie pubbliche e private. (interp. - 483)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla presidenza.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbia considerato la necessità di istituire una scuola materna statale nella frazione Colleri del comune di Brallo di Pregola (Pavia).

L'esigenza di tale scuola, che potrebbe sopperire anche ai bisogni delle contigue

frazioni di Feligara e di Pratolungo, è vivamente sentita dalle popolazioni. (int. scr. - 5531)

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere, in relazione alla richiesta di statizzazione della libera università « G. D'Annunzio » e, in particolare, della facoltà di architettura di Pescara:

1) se ritiene legittimo l'operato dell'Opera universitaria e del commissario governativo in ordine all'assegnazione del presalario agli studenti che, per l'anno accademico 1970-71, è stata fatta in modo caotico e disordinato, in favore di pochissimi tra i richiedenti, con esclusione di molti aventi diritto e favorendo invece persone alle quali il presalario non spettava;

2) come valuta l'onere posto a carico degli enti che attualmente gestiscono l'università e quello che graverà sul Ministero a seguito della statizzazione, per effetto della locazione dei locali adibiti a sede della facoltà di architettura (peraltro giudicati inagibili dal comitato tecnico della facoltà stessa), stipulata per sei anni e per il prezzo complessivo di lire 66.000.000;

3) se ritiene conforme a legge la pratica in uso per la nomina dei docenti, in relazione ai tentativi di sindacarne preventivamente l'orientamento politico;

4) se è a conoscenza degli scandalosi criteri seguiti nell'assunzione degli impiegati della segreteria della facoltà di architettura, prescelti, in numero eccessivo ed esuberante, senza alcuna considerazione delle esigenze d'ufficio e dell'idoneità dei favoriti, tra parenti, affini e clienti di dirigenti dei partiti che partecipano all'amministrazione dell'università. (int. scr. - 5532)

MACCARRONE Pietro. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che l'Ente siciliano di elettricità e la Regione siciliana, fin dal 1956, hanno pro-

mosso e finanziato la « Cooperativa fra i dipendenti dell'ESE », con sede in Catania, il cui esercizio è stato sostenuto dall'ESE con la concessione, fra l'altro, di ampi, idonei e funzionali locali, nonchè di due dipendenti dell'Ente stesso destinati, a pieno impiego, per l'esercizio e le attività della Cooperativa;

che, a seguito della nazionalizzazione dell'ESE e del conseguente insediamento dell'amministrazione provvisoria dell'Enel, la Cooperativa ha continuato ad espletare la sua attività, usufruendo ancora degli anzidetti locali e del personale;

che alla data di assorbimento dell'ESE da parte dell'Enel, avvenuta in data 17 luglio 1971, il compartimento dell'Enel di Palermo ha ordinato, con effetto immediato, il trasferimento dei due lavoratori, da anni addetti al funzionamento della Cooperativa, ad altri servizi dell'Enel, determinando con tale atto l'immediata cessazione di ogni attività della Cooperativa, con conseguenze gravi non solo per le mancate prestazioni, ma anche per il rilevante danno economico derivante dal deterioramento dei generi alimentari giacenti, dell'importo di diversi milioni di lire, ciò che potrebbe, perdurando tale stato di cose, determinare anche il fallimento della Cooperativa;

che l'ESE aveva dato alla Cooperativa (anche per una funzione calmieratrice) la gestione del bar per il personale dipendente, ed a tale scopo corrispondeva un contributo mensile;

che, in conseguenza dei diversi provvedimenti di cui sopra, detto bar dovrebbe essere chiuso, con ulteriore danno economico per il personale;

poichè i lavoratori dipendenti, in conseguenza di quanto sopra, vengono a perdere i benefici economici di cui godevano (generi a prezzo di costo, vendita a credito, eccetera), per cui di fatto il potere di acquisto delle loro retribuzioni viene ad essere decurtato, in violazione anche dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643,

si chiede quali interventi i Ministri interrogati intendano adottare presso il con-

siglio di amministrazione dell'Enel, affinché venga sollecitamente revocato l'illegittimo provvedimento di cui sopra. (int. scr. - 5533)

SALATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di disagio verificatosi tra gli studenti della facoltà di magistero dell'Università di Parma, i quali si sono visti sottoposti ad una drastica diminuzione degli assegni di studio.

Il numero degli aventi diritto è stato, infatti, ridotto a meno della metà rispetto a quello dello scorso anno accademico. Da tale riduzione sono stati soprattutto colpiti gli studenti del terzo e quarto anno, i quali, iscritti all'Università quando ancora il piano degli studi era stabilito dal Senato accademico, modificarono in base alle nuove disposizioni di legge il piano stesso.

Tale modificazione, perfettamente legittima, è stata adottata a giustificazione della esclusione, sostenendo l'autorità accademica che il non aver portato a termine il piano di studi precedente è motivo d'esclusione dall'assegno, il che è assurdo poichè non si può chiedere allo studente di affrontare esami che non fanno più parte del piano.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere che cosa intenda fare il Ministro per porre fine a tale situazione che colpisce, fra l'altro, studenti le cui condizioni economiche non sono mutate in meglio, le cui votazioni agli esami sono alte ed il cui numero di esami sostenuti è pari a quello stabilito per la fruizione dell'assegno di studio. (int. scr. - 5534)

LUCCHI, SEGNANA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che lo stabilimento SLOI in Trento è stato chiuso con provvedimento dell'autorità giudiziaria per gravi motivi igienico-sanitari e che il proprietario rifiuta di iscriverlo alla cassa integrazione le maestranze, secondo le norme della legge n. 1115 — in considerazione del fatto che la stessa legge non prevede, in caso del rifiuto del proprie-

tario, altri interventi sostitutivi — gli interroganti chiedono quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per sanare una così grave situazione, pregiudizievole degli interessi delle maestranze. (int. scr. - 5535)

TOMASSINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali sono i motivi per i quali non è stato ancora emanato il decreto per l'istituzione nel comune di Priverno della sezione distaccata del liceo scientifico di Latina.

La necessità di istituire la predetta sezione è stata avvertita da tutti i comuni del mandamento (Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Roccagorga, Maenza, Prossedi-Pisterzo e Priverno) e dagli studenti, numerosi, che sono costretti a recarsi a Latina ogni giorno per seguire i corsi di studio.

L'interrogante fa presente che la richiesta è stata trasmessa, da tempo, con il parere favorevole del Provveditorato agli studi di Latina e che l'istituzione della sezione distaccata non è differibile, stante l'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico. (int. scr. - 5536)

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale l'operato dell'ufficiale sanitario del comune di Piedimonte San Germano è stato oggetto recentemente di due indagini, una amministrativa e l'altra giudiziaria, e, in caso affermativo, quali sono state le risultanze di tali indagini ed i provvedimenti eventualmente adottati. (int. scr. - 5537)

MINNOCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo la quale l'ANAS ha appaltato recentemente i lavori per il raddoppio della strada statale « Pontina », nel tratto tra Decima e Pomezia, la cui realizzazione aggraverà notevolmente la congestione già abnorme della piana pontina.

Per conoscere, altresì, i motivi per i quali, ancora una volta, vengono disattese le indicazioni dello schema di piano del CRPE del Lazio.

Per essere, infine, edotto circa i motivi che hanno finora impedito la realizzazione delle trasversali Civitavecchia-Viterbo-Orte-Terni e Latina-Frosinone-Isola del Liri-Sora, dal sopracitato schema di piano indicate come assolutamente prioritarie nei confronti di ogni altro intervento per la viabilità nel Lazio, quali infrastrutture di fondamentale importanza per un armonico riassetto territoriale della regione. (int. scr. - 5538)

PREMOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde al vero che:

1) il professor Vincenzo Marino, titolare di lettere latine e greche presso il liceo statale « P. Orseolo II » di Venezia-Lido, è stato trasferito per servizio, all'inizio del 1967, dalla sede di Venezia-Lido al liceo di Città di Castello (Perugia), e, in caso affermativo, si chiede per quale precisa motivazione il provvedimento è stato revocato nel marzo 1968 e il docente in questione è stato restituito alla sede di provenienza;

2) l'eccezionale diminuzione di iscrizioni alle sole classi del liceo (triennio superiore del classico) coincide con la restituzione del professor Marino alla sede dell'« Orseolo »;

3) mentre nel corrente anno scolastico, nella prima classe liceale dell'« Orseolo », risultano iscritte solo due alunne (con l'esodo complessivo di dieci allievi), tanto che si continua a temere per la sopravvivenza dell'intero corso classico, nelle classi parallele dei due licei di Venezia-Centro, e non solo da quest'anno, si soffre di un accrescimento pletorico causato dall'emigrazione di allievi le cui famiglie hanno residenza stabile al Lido di Venezia;

4) in data 15 marzo 1971, 15 insegnanti della sezione classica e scientifica dell'« Orseolo » hanno trasmesso per via gerarchica al provveditore agli studi un esposto sulla azione, in particolare, di un collega e che,

in data 22 aprile 1971, 40 fra genitori di alunni ed ex allievi hanno prodotto una richiesta d'indagine e di intervento per la situazione interna del liceo, mentre altri esposti sono stati avanzati da interessati, sempre sullo stesso problema;

5) sono state disposte ispezioni per accertare la situazione determinatisi nell'istituto, e, in caso affermativo, si chiede di sapere quali sono le precise risultanze di tali ispezioni.

Alla luce degli elementi eventualmente acquisiti, l'interrogante chiede, altresì, di sapere se il Ministro non intenda prendere provvedimenti incisivi e tempestivi, atti a far cessare lo stato di tensione dell'« Orseo-
lo », riportando serenità di convivenza e di lavoro nell'istituto ed assicurando nel contempo la vita ad un liceo, necessario in una isola con 25.000 abitanti, vitale in una città, come Venezia, che aspira a diventare un centro di studi europeo. (int. scr. - 5539)

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 22 luglio 1971**

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 22 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (1810) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,25).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari